

ANNESSO 2
MODULO SOSTANZE PERICOLOSE

ICARO



RAPPORTO PRELIMINARE DI SICUREZZA

ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Progetto di ampliamento del Deposito

Annesso 2

Modulo Sostanze pericolose

13173I_Annesso 2_modulo sostanze	Ottobre 2014
Nome file	Data
Il presente documento è composto da una Relazione Generale di n° 9 pagine, da n° 1 Allegati alla Relazione stessa.	

INDICE

ESTENSORE DEL DOCUMENTO	3
FINALITÀ	3
1. CRITERI PER L'ANALISI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	4
1.1 Criteri per l'analisi qualitativa	4
1.2 Criteri per l'analisi quantitativa	4
2. ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE	5
3. FASI DELLE ATTIVITÀ IN CUI LE SOSTANZE PERICOLOSE INTERVENGONO	6
4. QUANTITATIVI DI SOSTANZE PERICOLOSE DETENUTE	7
5. CONCLUSIONI	9

INDICE ALLEGATI

2.1	Schede di Sicurezza delle sostanze pericolose
-----	---

ESTENSORE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è stato predisposto dalla dott.ssa Barbara Loggini (ICARO), con il supporto dello staff ICARO e con l'indispensabile assistenza del personale IVI Petrolifera del Deposito di Santa Giusta.

FINALITÀ

Il presente documento si riferisce all'Analisi Qualitativa e Quantitativa delle Sostanze Pericolose ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. per l'ampliamento del Deposito Costiero di Santa Giusta (OR).

Il documento risponde, altresì, alle richieste riportate ai paragrafi 1.B.1.2.6.1, 1.B.1.2.6.2 e 1.B.1.2.6.3 della Relazione Generale del Rapporto Preliminare di Sicurezza.

1. CRITERI PER L'ANALISI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

1.1 Criteri per l'analisi qualitativa

Per l'analisi qualitativa delle sostanze pericolose si è fatto riferimento a quanto riportato in Allegato I del D.lgs. 334/99 e s.m.i ed in particolare alle sostanze citate nominalmente in Parte 1 e alle categorie indicate in Parte 2. Per l'individuazione delle sostanze appartenenti alle categorie di Parte 2 l'Allegato I fa esplicito riferimento alle Direttive 1967/548/CEE e s.m.i. (DSP - Direttiva Sostanze Pericolose) e 1999/45/CE e smi (DPP - Direttiva Preparati Pericolosi) e relativi atti di recepimento nazionali.

La sopracitata normativa sulle sostanze e preparati pericolosi ha recentemente subito radicali cambiamenti con l'emanazione del Regolamento CE/1272/2008 "CLP". Il Regolamento N° 1272/2008 (CLP) ha imposto l'aggiornamento della classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele (preparati) entro:

- 1° Dicembre 2010 per le sostanze;
- 1° Giugno 2015 per le miscele.

Il regolamento CLP ha introdotto radicali cambiamenti in relazione alla comunicazione del pericolo, in particolare sono state abolite le frasi di rischio R a cui fa riferimento la Seveso e sostituite con le indicazioni di pericolo H, non sempre sovrapponibili alle precedenti.

Per tener conto dei nuovi criteri di classificazione, è stata emanata la Direttiva 2012/18/UE che abroga e sostituisce la Dir. 96/82/CE (recepita nella normativa nazionale con il D.Lgs. 334/99) dal 1° Giugno 2015. Pertanto fino al 1° Giugno 2015 per la valutazione qualitativa delle sostanze si fa riferimento alla vecchia normativa (frasi R). A tale proposito si precisa che l'elenco delle sostanze classificate di legge (Allegato 1 della Direttiva 67/548/CEE) è stato trasposto nell'allegato VI del regolamento CLP con il nuovo sistema di classificazione (Tabella 3.1), ma è anche stato riportato tale e quale (con il vecchio sistema di classificazione) in tabella 3.2 dell'Allegato VI.

Inoltre, per far fronte all'intervallo di tempo che intercorre tra l'applicazione del Regolamento CLP alle sostanze e alle miscele, la normativa sulle Schede di Sicurezza (Allegato II del Regolamento 1907/2006 "REACH" e s.m.i.) impone di riportare nelle sezioni competenti la doppia classificazione (Frase R e Indicazioni di pericolo H).

In conclusione è stato effettuato il censimento delle nuove sostanze introdotte nel Deposito e di quelle per le quali sono state modificate le quantità in quanto sono stati aggiunti serbatoi di stoccaggio. Per l'individuazione della pericolosità delle sostanze ai fini D.Lgs. 334/99 sono state consultate le relative Schede di Sicurezza in possesso dell'azienda. I preparati sono stati classificati in accordo alla Dir. 99/45/CE e smi.

1.2 Criteri per l'analisi quantitativa

Il computo delle sostanze pericolose presenti è stato condotto tenendo conto della massima quantità potenzialmente detenibile nei serbatoi di stoccaggio.

2. ELENCO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Nella successiva tabella sono elencate le sostanze pericolose presenti nel Deposito, congiuntamente alla loro classificazione secondo la normativa sulle sostanze e preparati pericolosi (Regolamento 1272/2008 e s.m.i. e Dir. 99/45/CE e s.m.i.) e l'Allegato I al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. Le relative schede di sicurezza aggiornate sono inserite in **Allegato 2.1.**

Numero CAS	Nome comune o generico	Stato fisico	Classificazione di pericolo	Principali caratteristiche di pericolosità	Allegato I Seveso
n.d.	Benzina	Liquido	F+ R12 Xi; R38 Carc. Cat. 2; R45 Muta Cat 2; R46 Repr. Cat. 3; R62-63 Xn R65; R67 N; R51-53	R12 Estremamente Infiammabile R38 Irritante per la pelle R45 Può provocare il cancro R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie R62 Possibile rischio di ridotta fertilità R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati R65 Può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R51-53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	PARTE I
-	Gasolio	Liquido	Xn; R20-R65 Xi; R38 Carc. Cat. 3; R40 N; R51-53	R20 Nocivo per inalazione R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R38 Irritante per la pelle R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti (Canc Cat 3) R51-53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	PARTE I
64742-81-0	Kerosene /Jet fuel	Liquido	R10 Xi; R38 Xn; R65 N; R51-53	R10 Infiammabile R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione R38 Irritante per la pelle R51-53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico	PARTE I

3. FASI DELLE ATTIVITÀ IN CUI LE SOSTANZE PERICOLOSE INTERVENGONO

Di seguito si elencano, brevemente, le fasi delle attività nelle quali le principali sostanze intervengono, o possono intervenire.

Sostanza	Fase delle attività in cui interviene
Benzina	Oleodotti - Stoccaggio di prodotti petroliferi
Gasolio	Oleodotti – Stoccaggio di prodotti petroliferi
Kerosene / Jet fuel	Oleodotti – Stoccaggio di prodotti petroliferi

4. QUANTITATIVI DI SOSTANZE PERICOLOSE DETENUTE

Nelle successive tabelle, denominate “Allegato I parte 1” ed “Allegato I parte 2”, sono riportati i quantitativi delle sostanze pericolose presenti nel Deposito oggetto dell’iniziativa, ripartiti secondo la classificazione di pericolosità dell’Allegato I al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

ALLEGATO I – PARTE 1 (Sostanze specificate)			
Sostanze pericolose classificate come	Quantità detenuta (t)	Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione	
		degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
Prodotti petroliferi	64.986	2500	25000
<ul style="list-style-type: none"> • Gasolio • Benzina • Kerosene/Jet fuel 	37.035		
	13.527		
	14.424		

ALLEGATO I – PARTE 2 (Categorie di sostanze e/o preparati)			
Sostanze pericolose classificate come	Quantità detenuta (t)	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
		degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
1 MOLTO TOSSICHE	-	5	20
2 TOSSICHE	-	50	200
3 COMBURENTI Miscela di nitrato di sodio e potassio, Sali fusi	-	50	200
4 ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alla divisione UN/ADR 1.4	-	50	200
5 ESPLOSIVE (cfr. nota 2) sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6 ovvero classificati con frasi di rischio R2 o R3	-	10	50
6 INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)]	-	5.000	50.000
7a FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1]	-	50	200
7b Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2]	-	5000	50000

ALLEGATO I – PARTE 2 (Categorie di sostanze e/o preparati)			
Sostanze pericolose classificate come	Quantità detenuta (t)	Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione	
		degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8
8 ESTREMAMENTE INFIAMMABILI [sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)]	-	10	50
9 SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:	-		
i) R50: "Molto tossico per gli organismi acquatici" (compresa frase R50/53)	-	100	200
ii) R51/53 – "Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico"	-	200	500
10 ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:	-		
i) R14: "reagisce violentemente a contatto con l'acqua" (compreso R14/15)	-	100	500
ii) R29: "libera gas tossici a contatto con l'acqua"	-	50	200

5. CONCLUSIONI

In base alla classificazione delle sostanze ed ai quantitativi detenuti il Deposito Costiero di Santa Giusta risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 8 del D.Lgs. 334/99 e smi.

Pertanto il Gestore è tenuto alla presentazione del Rapporto Preliminare di Sicurezza finalizzato all'ottenimento del nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3.